



**COMUNE DI
CARATE BRIANZA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**

**REGOLAMENTO
PER L'ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 10/11/2020

PARTE PRIMA.....	
INTRODUZIONE	
1. NORMATIVA DI REFERIMENTO.....	4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
3. PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	4
4. CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	5
5. DEFINIZIONI DELLA L.R. 6/2010.....	6
6. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. 6/2010.....	6
7. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	7
8. DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	7
PARTE SECONDA.....	
DISPOSIZIONI E CRITERI GENERALI RELATIVE ALL'UBICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE	
9. LIMITI DI SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	8
10. IDONEITA' DEI LOCALI E DOTAZIONE DI PARCHEGGI.....	8
11. IMPATTO ACUSTICO E AMBIENTALE.....	9
PARTE TERZA.....	
CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	
12. CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.....	10
13. FLUSSI TURISTICI.....	10
PARTE QUARTA.....	
NORMATIVA E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, COMUNICAZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	
14. DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	11
15. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.....	12
16. COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO E MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	12
17. AUTORIZZAZIONI STAGIONALI.....	13
18. AUTORIZZAZIONI EXTRA – STAGIONALI	13
19. SUBINGRESSO.....	13
20. AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI.....	14
21. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.....	14
22. DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO.....	14
23. FALLIMENTO DELL'ATTIVITA'.....	15
PARTE QUINTA.....	
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE	
24. CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI.....	16
25. PUBBLICITA' DEI PREZZI.....	16
26. DISPOSIZIONI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....	16
27. LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA': SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI.....	16

28. VALIDITA' DEL TITOLO ABILITATIVO E L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE.....	17
29. ORARI SUGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE.....	17
30. INSTALLAZIONE DI GIOCHI NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE.....	17
31. PICCOLI INTRATTENIMENTI NEI PUBBLICI ESERCIZI.....	18
PARTE SESTA.....	
ATTIVITA' PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE	
32. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE.....	18
PARTE SETTIMA.....	
SANZIONI	
33. DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA L.R. N. 6/2010 ART. 80.....	19
34. DISPOSIZIONI PREVISTE DAL T.U.L.P.S. – R.D. 18-06-1931 N. 773.....	20
35. COMPETENZE PER L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.....	21
PARTE OTTAVA.....	
VALIDITA' E DURATA	
36. VALIDITA' E DURATA.....	21

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

1. *NORMATIVA DI RIFERIMENTO*

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate dalla vigente normativa in materia ed in particolare:

LEGGE NAZIONALE E DI RECEPIMENTO DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE:

- Legge n. 287/1991;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- Disposizioni di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931, e successive modificazioni;
- Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;

LEGGE REGIONALE:

- Legge Regionale 2 aprile 2007, n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie”;
- Legge Regionale 3 febbraio 2010, n. 6 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere”;
- Legge Regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”;

INDIRIZZI REGIONALI:

- Delibera G.R. Lombardia n. 8/6495 del 23.01.2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- Delibera G.R. Lombardia n. 9/4345 del 26.10.2012;

ALTRE DISPOSIZIONI:

- Disposizioni contenute nelle specifiche Circolari e Risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Disposizioni contenute nel presente Regolamento Comunale.

2. *AMBITO DI APPLICAZIONE*

Il presente regolamento si applica all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come definita dall’art. 64, comma 1, lettera a) della L.R. n. 6/2010. Per le ulteriori forme di somministrazione si rinvia alle vigenti disposizioni specifiche.

3. *PROGRAMMAZIONE REGIONALE*

1. Regione Lombardia disciplina l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

- a. Lo sviluppo e l’innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio;
- b. La trasparenza e la qualità del mercato;
- c. La tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- d. La corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
- e. La salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;

- f. La compatibilità dell'impatto territoriale, dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
 - g. La valorizzazione e promozione della cultura enogastronomia e delle produzioni tipiche della regione;
 - h. La salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati;
 - i. La tutela e la salvaguardia dei locali storici.
2. La Giunta regionale definisce gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tenendo conto di criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o ad uso pubblico.
3. La programmazione regionale e gli eventuali criteri comunali non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
- a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b) negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
 - c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - d) nel domicilio del consumatore;
 - e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'art. 72 della L.R. n. 6/2010;
 - f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
 - g) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

4. CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Lo svolgimento dell'attività dei pubblici esercizi è liberamente effettuata sul territorio comunale a condizione che vengano reperiti adeguati spazi a parcheggio pubblico.
2. In alternativa al reperimento di spazi a parcheggio pubblico è ammessa la possibilità della monetizzazione alle condizioni riportate nell'art. 2 parte seconda del presente regolamento.

5. DEFINIZIONI DELLA L.R. 6/2010

1. Ai fini della legge regionale 6/2010, si intende:

- per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
- per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
- per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
- per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
- per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.

6. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. 6/2010

La Legge Regionale n. 6/2010 si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come definita dall'art. 64, comma 1, lettera a) della L.R. n. 6/2010, ed inoltre all'attività di somministrazione alimenti e bevande effettuata:

- a. mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b. presso il domicilio del consumatore;
- c. in locali non aperti al pubblico;
- d. su aree pubbliche limitatamente al possesso dei requisiti morali e professionali.

Non si applica all'attività di somministrazione alimenti e bevande effettuata:

- a. Ai sensi della disciplina di cui alla L.R. 16 luglio 2007 n. 15 (Testo Unico delle Leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tale attività l'esercizio della somministrazione è subordinato al solo possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa vigente;
- b. Ai sensi della disciplina di cui alla L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo Unico delle Leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- c. All'interno dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 (Regolamento recante semplificazioni al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

7. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia così definita: **“esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione”**.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.

8. DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- 1 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:
 - a. ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b. esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
 - c. tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
 - d. pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;
 - e. bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
 - f. bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
 - g. bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
 - h. wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
 - i. disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
 - j. discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
 - k. stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
2. Le denominazioni di cui al precedente comma hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 63 della L.R. n. 6/2010.

3 Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui al comma 1, qualora nello stesso esercizio svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'UBICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

9. LIMITI DI SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. I locali, destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno comunque avere superfici adeguate e idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata, conformemente alle disposizioni previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali e dalle disposizioni che saranno certificate dalla competente A.S.L..

10. IDONEITÀ DEI LOCALI E DOTAZIONE DI PARCHEGGI

1. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere conformi alle normative edilizio – urbanistiche, igienico – sanitarie, alle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di quanto di seguito stabilito per la dotazione di spazi o parcheggio:

In tutte le zone del territorio comunale, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale indotto dall'attività, si dispone che eventuali nuove autorizzazioni e/o ampliamenti per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte del richiedente del possesso di spazi pari ad almeno 100% della superficie del nuovo esercizio, da destinarsi a parcheggio per la clientela; tali spazi potranno essere di proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al coperto o all'aperto, e dovranno essere reperiti ad una distanza massima di 100 metri lineari, calcolati dall'ingresso considerato principale.

Le aree private utilizzate come parcheggio per la clientela dovranno essere contraddistinte da apposita segnaletica orizzontale e verticale, indicante la natura di spazio di parcheggio riservato alla clientela e gli orari di accesso. I titolari delle attività di somministrazione devono predisporre apposita segnaletica per individuare l'area di parcheggio.

Potranno essere derogate le indicazioni di cui al presente punto, qualora l'area disponibile non lo consenta, tali aree mancanti, in tutto o in parte, potranno e dovranno essere monetizzate in funzione delle diverse zone.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

Nel calcolo delle aree di parcheggio va considerata la superficie degli effettivi stalli, escludendo quella delle relative aree di manovra.

A) Zona centrale, corrispondente al centro cittadino di Carate ed ai nuclei di antica formazione di Agliate, Costa Lambro e Realdino (vedi tavola 01 allegata): monetizzazione ammessa per una quota pari al 100% degli spazi a parcheggio previsti;

B) Nelle restanti zone del territorio comunale (vedi tavola 01 allegata): monetizzazione ammessa per una quota massima pari al 50% degli spazi a parcheggio previsti;

2. La consistenza delle aree di parcheggio, come sopra prevista va riferita alla superficie dell'esercizio come definita al seguente punto 3.

3. In relazione alle modalità di misurazione della superficie dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed al fine della determinazione della superficie di somministrazione, si precisa che non viene computata la superficie dei seguenti locali destinati a servizi:

- a. I servizi igienici per il pubblico e il personale
- b. I camerini
- c. Il guardaroba
- d. Gli spogliatoi per il personale
- e. La cucina compresa la zona lavaggio stoviglie
- f. Il locale dispensa
- g. Il locale preparazione alimenti
- h. Gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse
- i. I locali filtranti e separati in genere.

Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

4. Il costo della eventuale monetizzazione dei parcheggi è riferito ai valori minimi determinati con apposito provvedimento del Responsabile di Settore.

11. IMPATTO ACUSTICO ED AMBIENTALE

1. La documentazione di previsione di impatto acustico, è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

- D.G.R. 8 marzo 2002, n. 7/8313 – Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e L.R. 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”. Approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico”;
- D.G.R. 10 gennaio 2014 n. X/1217 “Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 8 marzo 2002 VII/8313”.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente.

3. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

4. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del d.p.c.m. 14 novembre 1997.

5. In ogni caso per tutti i locali ubicati nel territorio comunale dovranno essere osservate le prescrizioni imposte dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale redatto ai sensi della citata Legge Regionale n. 13/2001 a approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 30.01.2014.

PARTE TERZA

CONSISTENZA E PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

12. CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

1. Alla data del primo regolamento, 31.12.2007, erano presenti sul territorio comunale n. 53 attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla data del 31.12.2014 sono insediati sul territorio comunale N. 67 esercizi con attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alla data del 31/12/2019 sono presenti sul territorio n. 71 esercizi. (vedi Tavola 01 allegata).

2. Dall'indagine anagrafica non si è verificato incremento della popolazione residente, che dal 2007, anno in cui è stato approvato il primo regolamento, è rimasta pressoché invariata, mentre si è registrato un significativo incremento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

31.12.2007	- Abitanti:	17.846	- N. 53 Attività di somministrazione
31.12.2008	- Abitanti:	17.847	
31.12.2009	- Abitanti:	17.967	
31.12.2010	- Abitanti:	17.997	
31.12.2011	- Abitanti:	17.952	
31.12.2012	- Abitanti:	17.991	
31.12.2013	- Abitanti:	17.844	
31.12.2014	- Abitanti:	17.795	- N. 67 Attività di somministrazione
31.12.2015	- Abitanti:	17.884	
31.12.2016	- Abitanti:	17.860	
31.12.2017	- Abitanti:	17.952	
31.12.2018	- Abitanti:	17.945	
31.12.2019	- Abitanti:	17.993	- N. 71 Attività di somministrazione

132. FLUSSI TURISTICI

1. Il Comune non presenta indici d'interesse in quest'ottica.

PARTE QUARTA

NORMATIVA E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, COMUNICAZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

14. DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o la domanda di trasferimento da una zona all'altra del territorio o all'interno della medesima zona deve essere presentata per via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui al successivo punto 2. lett. A) e B);
- c) ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;
- d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio, qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;
- e) la certificazione della disponibilità di parcheggi in relazione a quanto disposto dall'art 10;

2. Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale la seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalla planimetria dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564, e il possesso degli spazi destinati a parcheggi richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi del presente regolamento;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF;
- d) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al Punto 3 della parte seconda;
- e) la S.C.I.A., ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 comma 2 della Legge Regionale 2 aprile 2007 n. 8, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da inviare alla ASL;
- f) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata.

15. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

A) Requisiti morali.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che sono incorsi in provvedimenti e condanne di cui all'art. 71, commi da 1 a 5 del D.Lgs. n. 59/2010 ed all'art. 65 della L.R. n. 6/2010.

B) Requisiti professionali.

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi, al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei requisiti professionali elencati dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, dall'art. 66 della L.R. n. 6/2010, così come specificati ulteriormente dalle Circolari e Risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Il delegato – comunemente nominato preposto – è colui che in qualità di dipendente o di collaboratore, possedendo i requisiti previsti dalla legge, è individuato quale responsabile, dal punto di vista igienico-sanitario, della preparazione e della somministrazione degli alimenti.

16. COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile dell'ufficio o del settore competente, all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni:

- l'ufficio comunale competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

2. Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve essere affisso all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

3. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'articolo 69, comma 7 della L.R. n. 6/2010 rimarrà sospeso.

4. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:

- a) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b) all'indicazione dell'eventuale persona da proporre all'esercizio;
- c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi.

5. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il responsabile dell'ufficio provvede per l'accertamento della conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità

dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

7. Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dall'accoglimento del rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico - sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

8. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il responsabile del settore ne comunica gli estremi, in via telematica, alla Giunta regionale, al Prefetto, al Questore, alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente e alla CCIAA.

17. AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. L'attività stagionale è svolta per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due mesi e non superiori a sei mesi, per ciascun anno solare.

2. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande stagionale deve essere presentata per via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Nella domanda devono essere indicati gli stessi elementi, elencati nell'art. 14.

3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande stagionale può essere svolta mediante l'uso di area privata esterna o mediante l'uso di suolo pubblico, è subordinata all'ottenimento della prescritta concessione o autorizzazione comunale ed all'osservanza delle condizioni fissate per ogni area d'insediamento. I predetti atti d'uso di suolo pubblico integrano l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ampliandone la superficie di somministrazione che può essere immediatamente utilizzata.

4. Sull'ampliamento della superficie di somministrazione mediante l'uso di area esterna sia privata che pubblica, non viene chiesto il reperimento di spazi a parcheggio a servizio della clientela.

18. AUTORIZZAZIONI EXTRA – STAGIONALI

1. Su tutto il territorio comunale è possibile essere autorizzati all'estensione in esterno della superficie di somministrazione anche per periodi superiori ai sei mesi senza che questa richieda il reperimento/monetizzazione dei parcheggi pubblici a condizione che la superficie in esterno non sia superiore al 50% di quella interna. Per la parte eccedente detta soglia occorrerà reperire o monetizzare quanto dovuto.

2. Le eventuali strutture temporanee e/o gli arredi utilizzati dovranno essere adeguatamente ed esteticamente ben inseriti nel contesto e non dovranno costituire in alcun modo pericolo alla viabilità pubblica.

3. Per l'utilizzo dell'area esterna dovrà essere corrisposta, qualora dovuta, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

19. SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività ed al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

2. Il subingresso in proprietà, o in gestione, dell'attività è soggetto a SCIA che deve essere trasmessa al SUAP prima di dare inizio all'attività di somministrazione o contestualmente all'attivazione della stessa.
3. Il subingresso comporta la cessione all'avente causa del titolo abilitativo relativo all'esercizio stesso e determina la "re intestazione" del titolo abilitativo nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 15, comma A e B.
4. L'effettivo trasferimento è comprovato da atto notarile debitamente registrato e trascritto.
5. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, nell'esercizio dell'attività del "de cuius", anche a titolo provvisorio, è tenuto a presentare la SCIA di subingresso precedentemente o contestualmente alla riattivazione dell'esercizio.
6. Per iniziare l'attività il subentrante deve comunque essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente art. 15.
7. Qualora gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure costituire una società. Il suddetto rappresentante deve essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente art.15, comma A e B.
8. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività, può proseguire nell'esercizio dell'attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte, termine entro il quale deve acquisirli. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato.
9. Il subentrante dovrà altresì presentare documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, della L.R. n. 13/2001, della D.G.R. n. 7/8313/2002 e della D.G.R. 10 gennaio 2014 n. X/1217, qualora intervengano modifiche all'attività aventi incidenza sulla componente acustica.

20. AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI

1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicato al comune mediante SCIA, previa verifica della disponibilità di spazi a parcheggio, di cui all'art. 10, per la parte in ampliamento.
2. Il Responsabile SUAP dispone per la verifica della sorvegliabilità e della conformità ai prescritti criteri di sicurezza.

21. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA

1. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere, con modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione utilizzando la modulistica regionale vigente.

22. DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Le autorizzazioni sono revocate ed il titolo abilitativi decadono nei casi e nei modi disciplinati dall'art. 76 della L.R. n. 6/2010 e dall'art. 64 comma 8 del D.Lgs. n. 59/2010, cui si rimanda, ed in particolare quando:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

- b. quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 della L.R. n. 6/2010;
 - c. quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
 - d. quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - e. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;
 - f. quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 75 della L. R. n. 6/2010.
2. Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi del comma 1, lettere a), i seguenti casi:
- a. Il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
 - b. L'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativi;
 - c. Inagibilità del locale a seguito di eventi esterni o calamità naturali.
3. La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

23. FALLIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Nel caso di fallimento di un esercizio pubblico autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica quanto disposto dal precedente art. 22, 1 comma, lettera b). Mentre il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

L'Ufficio competente rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica quanto disposto dal precedente ~~punto 8~~ art. 22, 1 comma, lettera a) fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

24. CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

25. PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

26. DISPOSIZIONI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. L'attività di somministrazione mediante distributori automatici in altri locali è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114/1998 ed alla L.R. n. 6/2010.
2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

27. LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ: SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di:
 - impianti sportivi; ○ fiere;

- complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno;
- manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

28. VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO E L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ACCESSORIE

1. Il titolo abilitativo per la somministrazione di alimenti e bevande (autorizzazione o SCIA) ha validità esclusivamente in relazione ai locali in esso indicati e consente di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.
2. L'autorizzazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

29. ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Gli orari di apertura e chiusura, la chiusura domenicale e festiva per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
2. Al fine di tutelare le aree in cui le destinazioni residenziali possono maggiormente subire l'impatto rumoroso diretto o indiretto delle attività di somministrazione, soprattutto negli orari notturni, è possibile, previa formale diffida, intervenire con apposita ordinanza sulla riduzione dell'orario di esercizio dell'attività.

30. INSTALLAZIONE DI GIOCHI NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S. ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
2. E' consentita l'installazione di videogiochi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., purchè vi sia il rispetto delle vigenti disposizioni e vincoli di cui alla Legge regionale n. 8/2013 ed alla DGR 24.01.2014 n. X/1274.
3. Nel dettaglio non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai "Luoghi sensibili" come di seguito definiti:
 - a. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b. Luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'art. 70, commi 1 e 2, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio", ivi comprese le strutture di cui all'art. 71 della medesima legge regionale;
 - c. Impianti sportivi;
 - d. Strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'art. 1, comma 2 della L.R. 12 marzo 2008 n. 3, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
 - e. Strutture ricettive per categorie protette;
 - f. Luoghi di aggregazione giovanile;
 - g. Oratori.
4. Tale distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato principale.

31. PICCOLI INTRATTENIMENTI NEI PUBBLICI ESERCIZI

1. E' consentito lo svolgimento di spettacoli e pubblici intrattenimenti all'interno di pubblici esercizi nel rispetto della vigente normativa.
2. In particolare si dispone che:
 - le attività quali piano bar, concerti, spettacoli, piccoli intrattenimenti, musica con DJ (o similari) connessi con esercizio pubblico all'interno dei locali svolte in modo occasionale:
 - possono essere effettuate per un massimo di 12 giorni complessivamente nel corso dell'anno.
 - l'intrattenimento può essere svolto previa presentazione SCIA fino alle ore 24.00 in locali con capienza massima di 200 persone.
 - le attività quali piano bar, concerti, spettacoli, piccoli intrattenimenti, musica con DJ (o similari) connessi con esercizio pubblico all'interno dei locali svolte in modo non occasionale (casi in cui l'intrattenimento viene svolto più di 12 giorni complessivamente nel corso dell'anno) :
 - possono essere attivate previa presentazione SCIA se l'intrattenimento è svolto fino alle ore 24.00 in locali con capienza massima di 200 persone. l'intrattenimento può essere svolto per un massimo di tre giorni alla settimana.
 - alla SCIA va allegata adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.
4. La possibilità di esercitare sia spettacoli occasionali che ricorrenti, qualora non si verificano le condizioni di orario e capienza di cui sopra è soggetta ad autorizzazione.

PARTE SESTA

ATTIVITÀ PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE

32. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE

1. L'art. 68, comma 4 della Legge Regionale 2 Febbraio 2010, n. 6, stabilisce che la programmazione regionale non si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare in determinati locali o in particolari circostanze, come di seguito specificato nelle lettere a), b), c), d), e), f), g).
2. Le attività di somministrazione effettuata da esercizi e attività escluse dalla programmazione è soggetta alla presentazione di SCIA, con allegati i documenti previsti dalla medesima e dagli indirizzi generali relativi alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, emanati dalla regione Lombardia.

a) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari.

L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.

Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

Qualora l'attività venga esercitata in locali strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo, dovrà altresì essere presentata la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, della L.R. n. 13/2001 e della D.G.R. n. 7/8313/2002; tale documentazione dovrà essere redatta nelle forme e con le modalità indicate nella D.G.R. 10 gennaio 2014 n. X/1217 "Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e dei pubblici esercizi".

b) Attività di somministrazione effettuata negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico.

c) Attività svolte in esercizi non aperti al pubblico quali mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole.

L'attività di somministrazione è consentita esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti.

d) Attività effettuate nel domicilio del consumatore.

Per somministrazione nel domicilio del consumatore s'intende l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate.

Per domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.

e) Attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 72 della L.R. n. 6/2010.

L'attività temporanea dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in occasione di riunioni straordinarie di persone, è assoggettata a presentazione di SCIA.

L'organizzatore deve presentare richiesta di autorizzazione per il pubblico spettacolo o intrattenimento, con apposita modulistica, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento e, ottenuta l'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della festa o manifestazione, deve presentare la SCIA per la somministrazione che ha effetto immediato.

f) Attività svolte direttamente da: ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.

L'attività di somministrazione è consentita nei limiti dei loro compiti istituzionali.

g) Attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

L'attività di somministrazione è consentita esclusivamente agli utenti di tali strutture.

PARTE SETTIMA

SANZIONI

33. DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 6. ART. 80

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 1, del *r.d. 773/1931*.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del *r.d. 773/1931*.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del *r.d. 773/1931*.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla *L.R. 5 dicembre 1983, n. 90* (Norme di attuazione della *L. 24 novembre 1981, n. 689* concernente modifiche al sistema penale).

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della *L. 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

34. DISPOSIZIONI PREVISTE DAL T.U.L.P.S. - R.D. 18-6-1931 N. 773.

Art. 17-bis.

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €.

3.098,00. (omissis)

2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 154,00 a €. 1.032,00.

Art.17-ter.

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Art. 17-quater.

1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.


35. COMPETENZE PER L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. Al responsabile del settore o dell'ufficio spetta il rilascio dei provvedimenti di diffida, decadenza, determinazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi e ogni altro atto gestionale inerente la materia.

PARTE OTTAVA VALIDITÀ E DURATA

36. VALIDITÀ E DURATA

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, valgono le disposizioni nazionali e regionali in materia per le attività oggetto dello stesso.
2. In caso di contrasto delle presenti norme con le disposizioni del PGT, queste ultime prevalgono. Per quanto non espressamente previsto in materia urbanistica, si rimanda alla normativa di settore, al PGT ed al vigente Regolamento Edilizio.
3. Il presente Regolamento dovrà essere modificato e/o integrato in caso di modifica di disposizioni contenute nei provvedimenti normativi nazionali e regionali, ed in caso di divergenza prevalgono sulle norme di cui al presente Regolamento, anche se inerenti la medesima materia.
4. Laddove le modifiche e/o integrazioni risultassero di mero carattere tecnico, si delega il responsabile del settore di competenza a provvedere con atto proprio all'aggiornamento del presente regolamento.



Legenda:

■ Bar esistenti _ n. 49

✕ Ristoranti esistenti _ n. 22

■ ZONA IN CUI E' AMMESSA LA MONETIZZAZIONE FINO AL 50%

■ ZONA IN CUI E' AMMESSA LA MONETIZZAZIONE FINO AL 100%

PROGETTISTA	DATA	TIPO DI PROIEZIONE	01
PRATICA TRATTATA	06/11/2020	Rettilineo cartografico e planimetrico	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AGGIORNAMENTO	SCALA	
BELLETTI MASSIMILIANO		1:5000	
COMUNE DI CARATE BRIANZA Provincia di Milano SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA	OGGETTO	CARTOGRAFIA ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	